

# STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648  
Email: [info@studiolegalecaiffisilo.it](mailto:info@studiolegalecaiffisilo.it)

*Avv. Claudio Caiffi*  
*Avv. Nicoletta Silo*

*Dott.ssa Giulia Padovani*  
*Dott.ssa Simona Lalumera*

Spett.le Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

[dipps.333a.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it)

**OGGETTO: Sigg.ri Alessandro Argenziano + 24 c/o Ministero dell'Interno (T.A.R. Lazio sede di Roma, Sez. I Q, R.G. n. 10891/2019) – Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato (T.A.R. Lazio sede di Rom, Sez. I Q, ordinanza cautelare del 30.10.2019 n. 7035)**

Il sottoscritto Avv. Claudio Caiffi (C.F. CFFCLD79T21D656I), nella sua qualità di difensore dei Sigg.ri Alessandro ARGENZIANO, Andrea BATTIATO, Carmen CALDARONE, Lorenzo CARADONNA, Pasquale CIARAMELLA, Emanuela CICALA, Antonella D'AGOSTINO, Paolo DE BIASE, Maria Grazia FERRAIUOLO, Marika GALATI, Jessica GIULIANI, Domenico MATÀ, Salvatore MORSILLO, Michele NUGNES, Salvatore PELLEGRINO, Paola RIZZI, Giuseppe RUSSO, Ilaria SACCO, Matteo Benito SCIOLTI, Nicola SESTU, Alessandro SINOPOLI, Sergio SPINNATO, Mario Antonio SUGAMELI, Denis TODOROV e Michele VOZZA nel ricorso promosso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IQ, R.G. n. 10891/2019

## **PREMESSO CHE**

Con ricorso promosso avanti al TAR Lazio, sede di Roma, i Sigg.ri Alessandro ARGENZIANO, Andrea BATTIATO, Carmen CALDARONE, Lorenzo CARADONNA, Pasquale CIARAMELLA, Emanuela CICALA, Antonella D'AGOSTINO, Paolo DE BIASE, Maria Grazia FERRAIUOLO, Marika GALATI, Jessica GIULIANI, Domenico MATÀ, Salvatore MORSILLO, Michele NUGNES, Salvatore PELLEGRINO, Paola RIZZI, Giuseppe RUSSO, Ilaria SACCO, Matteo Benito SCIOLTI, Nicola SESTU, Alessandro SINOPOLI, Sergio SPINNATO, Mario Antonio SUGAMELI, Denis TODOROV e Michele VOZZA hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 06.06.2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 07.06.2019, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti

ricompresi nella fascia di voto 8.750 – 8.250 decimi della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017 n. 40, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, specificamente dell'elenco dei soggetti, tra i quali non figurano i ricorrenti, di cui all'Allegato 1 annesso al suddetto Decreto risultati già in possesso dei nuovi requisiti e pertanto convocati ai successivi accertamenti nonché dell'elenco dei soggetti esclusi dal procedimento, tra cui i ricorrenti, di cui all'Allegato 3 parte integrante del succitato Decreto; b) Dell'elenco pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 16.07.2019 con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati, di cui all'Allegato 2 del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, in possesso del requisito dell'età e del titolo di studio all'esito degli accertamenti previsti; c) Ove occorra, del Decreto Ministeriale del 13.07.2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia pubblicato nella G.U.R.I. del 07.09.2018 n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso pubblico per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età; d) Di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

Al contempo i ricorrenti hanno chiesto: 1) l'adozione di misure cautelari volte a consentirgli di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, le successive prove di esame, già in corso di svolgimento a far data dal giorno 16 giugno 2019, secondo il calendario dettagliato pubblicato sul sito [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it) e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de quo; 2) l'accertamento dello status di "idoneo" in capo ai ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), del richiamato decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017; 3) la condanna ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Infine sollevavano altresì eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 2bis lett. b), del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, nella parte in cui prevede che l'assunzione degli allievi agenti della

Polizia di Stato, nel limite massimo di 1851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – n. 40 del 26.05.2017, avvenga limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito che siano in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'Art. 6 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 2049 del codice dell'Ordinamento Militare, per contrasto con il principio di ragionevolezza delle leggi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con il principio del legittimo affidamento.

Tale ricorso veniva iscritto a ruolo con R.G. n. 10891/2019 e, in virtù della promossa istanza volta all'adozione di misure cautelari anche monocratiche ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle prove, in data 27/08/2019 il Presidente del Collegio Giudicante, con Decreto n. 5565/2019, successivamente corretto per errore materiale in data 28/08/2019 come da Decreto n. 5581/2019, accoglieva l'istanza e fissava per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 11.09.2019.

A seguito dell'appena citata Camera di Consiglio, in data 12.09.2019 l'Ill.mo T.A.R. adito emetteva l'Ordinanza cautelare n. 5917/2019 con la quale richiamando l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissava per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 13.07.2020, nulla statuendo in merito all'avanzata richiesta di sospensione cautelare.

Nelle more del procedimento richiamato i ricorrenti Alessandro Argenziano, Andrea Battiato, Carmen Caldarone, Pasquale Ciaramella, Emanuela Cicala, Paolo De Biase, Maria Grazia Ferraiuolo, Marika Galati, Jessica Giuliani, Domenico Matà, Salvatore Morsillo, Michele Nugnes, Salvatore Pellegrino, Matteo Benito Sciolti, Nicola Sestu, Alessandro Sinopoli, Sergio Spinnato, Mario Antonio Sugameli, Denis Todorov e Michele Vozza promuovevano ricorso per motivi aggiunti in quanto l'Amministrazione resistente, in data 13 agosto 2019, aveva provveduto a pubblicare il Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019.

Pertanto con tale atto si insisteva per l'annullamento del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto Decreto richiamando i motivi in fatto ed in diritto nonché le conclusioni formulate nel ricorso originario.

Inoltre, data la mancata pronuncia da parte del Collegio del 11.09.2019 circa la domanda cautelare avanzata con ricorso principale, quest'ultima veniva riproposta con i motivi aggiunti.

Con Ordinanza collegiale n. 7035 del 30.10.2019, il Collegio disponeva l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, c.1 lett. c), del d.P.R. 335/1982, confermava per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica già fissata per il 13.07.2020 e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in posizione utile, che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, ed autorizzava, pertanto, la notifica per pubblici proclami.

Tanto premesso, il sottoscritto Avv. Claudio Caiffi, nella qualità anzidetta

### **CHIEDE**

In esecuzione della sopra indicata ordinanza collegiale, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito internet della Polizia di Stato la pubblicazione della presente e degli atti allegati alla stessa così di seguito nominati: 1) *Doc. 1 Sunto del ricorso al TAR integrato dai motivi aggiunti.pdf*; 2) *Doc. 2 Elenco dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami.pdf*; 3) *Doc. 3 Ordinanza Tar n. 7035 del 30.10.2019.pdf*.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione della data di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre il **9 dicembre 2019**, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il TAR Lazio, sede di Roma entro i termini di cui all'Ordinanza n. 7035/2019.

Roma li, 04.11.2019

Avv. Claudio Caiffi